

IL CONTROLLO LEGALE ED IL CONTROLLO CONTABILE DEI CONTI IN ITALIA

In base all'articolo 2477 del Codice Civile, che disciplina il controllo legale dei conti, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a 120.000,00 Euro, oppure se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati dal 1° comma dell'articolo 2435bis, e cioè:

- 1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000,00 Euro
- 2) Ricavi delle vendite e della prestazioni pari a 8.800.000,00 Euro
- 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.

Il Collegio Sindacale si compone di tre (o cinque) membri effettivi.

Escludendo le società per azioni che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio o che sono tenute alla redazione dei conti consolidati, le altre società, siano esse società per azioni o società a responsabilità limitata, possono attribuire alternativamente il controllo contabile della società sia al collegio sindacale, sia ad un altro soggetto da scegliersi tra i seguenti: revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili o Società di revisione iscritta presso lo stesso Registro o presso l'Albo speciale tenuto dalla Consob.

Nel caso il controllo contabile fosse attribuito al Collegio Sindacale, lo stesso organismo deve essere costituito da Revisori contabili iscritti nel Registro di cui sopra.

In base a uno studio pubblicato sulla *Rivista dei Dottori Commercialisti* 3/2009, pagina 438, a cura di Mara Cameran, "le scelte operate in tema di soggetto cui affidare il controllo contabile, vedono la maggior parte delle società affidare tale compito ad una Società di revisione nel 48% dei casi, al Collegio Sindacale nel 29% dei casi, ed ad un Revisore contabile nel 22% dei casi. "